

**Comité de développement et de promotion  
du textile et de l'habillement (DEFI)  
contro  
Commissione delle Comunità europee**

« Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche —  
Ricevibilità — Interesse e legittimazione ad agire »

Massime

*Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che accerti l'incompatibilità col mercato comune di un progetto di aiuti — Ricorso di un ente controllato dallo Stato e incaricato della ripartizione dell'aiuto in progetto — Irricevibilità  
(Trattato CEE, art. 173, 2° comma)*

Non è direttamente e individualmente riguardato, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato, da una decisione della Commissione che dichiari l'incompatibilità col mercato comune di un progetto di aiuti notificato da uno Stato membro l'ente istituito con provvedimento delle autorità dello stesso Stato, soggetto al loro controllo e incaricato di ripartire l'aiuto in progetto. Un

ente del genere non può infatti far valere, a proposito dell'aiuto in progetto, un interesse proprio, distinto da quello dello Stato, all'annullamento di detta decisione, né agire come difensore collettivo degli operatori economici interessati, dal momento che il regime d'aiuti notificato non determina gli eventuali beneficiari.